

**Procedura di ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale dei medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ex art. 23 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49).**

## **1. Premessa**

Il Decreto-Legge n. 228 del 30 dicembre 2021 (pubblicato sulla G.U.R.I. S.G. n. 309 del 30/12/2021), avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” e convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. n. 8, relativo alla G.U. 28/02/2022, n. 49), prevede all'articolo 23 che i medici della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli ufficiali medici delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza siano ammessi al Corso di formazione specifica in Medicina generale (Corso MMG).

Al fine di dare piena applicazione a tale disposizione il presente documento integra l'Allegato A) della D.G.R. XI/1421/2019 e definisce le modalità operative da seguire per garantire una gestione sostenibile e ordinata delle ammissioni al Corso MMG da parte dei sopracitati medici.

## **2. Requisiti e modalità di partecipazione**

Ai sensi del sopracitato art. 23 del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021, i suddetti medici sono ammessi, a domanda, al Corso MMG. Vi possono accedere fuori dal contingente numerico stabilito per il triennio di riferimento e senza borsa di studio, presentando domanda ad una sola Regione o Provincia Autonoma.

Il requisito per l'ammissione al corso MMG è avere almeno quattro anni di anzianità di servizio.

Le ore di attività svolte dai medici informazione a favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate attività pratiche da computare nel monte ore complessivo del corso.

Le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione e ne validano i contenuti ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i.

Per tali medici resta l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica.

PoliS-Lombardia, attraverso l'unità organizzativa Accademia di formazione per il servizio sociosanitario lombardo (AFSSL) ha la direzione del corso a livello regionale e gestisce l'organizzazione in tutte le sue fasi.

### **2.1 Indicazioni per l'iscrizione e l'ammissione al Corso di formazione specifica in Medicina generale**

I sopracitati medici, per essere ammessi, in applicazione dell'art. 23 del D.L. n. 228 del 30.12.2021, fuori contingente e senza borsa di studio, al Corso di formazione specifica in Medicina generale, devono presentare domanda inviandola, esclusivamente tramite PEC, all'indirizzo: [polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it](mailto:polis.lombardia@pec.regione.lombardia.it).

Il fac-simile della domanda da utilizzare è disponibile sul sito di PoliS-Lombardia.

Le domande dovranno pervenire tassativamente entro e non oltre il settimo giorno precedente l'avvio del corso del triennio di riferimento.

In caso giungano domande successivamente, saranno comunque prese in considerazione ma verranno utilizzate per l'ammissione al Corso MMG del triennio successivo.

Nella domanda i candidati dovranno indicare la preferenza per i poli formativi presso cui intendono frequentare il corso.

PoliS-Lombardia, prima dell'avvio del corso, provvederà a comunicare:

- alla D.G. Welfare di Regione Lombardia gli atti dell'istruttoria e l'elenco degli ammessi al corso;
- al candidato, tramite PEC, l'ammissione al corso e il polo formativo assegnato.

I medici ammessi al Corso MMG ex art. 23 D.L. 228/91 saranno assegnati al polo formativo scelto in fase di accettazione. Nel caso in cui il polo formativo di destinazione non fosse in grado di garantire l'accoglienza per impedimenti organizzativi oggettivi, il medico tirocinante sarà assegnato ad un polo formativo dal Comitato didattico del corso MMG.

## **2.1 Indicazioni per la partecipazione al Corso MMG**

Ai fini della frequenza:

- le ore di attività svolte dai medici in favore delle amministrazioni di appartenenza sono considerate a tutti gli effetti quali attività pratiche, da computare nel monte ore complessivo, previsto dall'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999 e s.m.i.;
- le amministrazioni di appartenenza certificano l'attività di servizio prestata dai medici in formazione e ne validano i contenuti ai fini dell'espletamento di quanto previsto dall'art. 26 dal soprarichiamato D.Lgs. n. 368/1999;
- il medico in formazione indica al polo formativo di assegnazione, sotto la propria responsabilità nel caso di dichiarazioni false o mendaci ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, il nominativo del responsabile della propria amministrazione competente a redigere e trasmettere tale certificazione;
- per tali medici resta l'obbligo di frequenza dell'attività didattica di natura teorica presso il polo formativo assegnato;
- l'ufficiale medico iscritto al corso MMG è tenuto a seguire le ore di formazione teorica con le stesse modalità di frequenza previste per gli altri medici in formazione, secondo il programma e il calendario didattico stabilito dal polo didattico di appartenenza;
- le attività teoriche svolte sono valutate analogamente a quanto previsto per gli altri medici in formazione;
- il conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale per i sopracitati medici avverrà con le modalità previste dal combinato disposto del D. lgs. n. 368/99 e del D.M. Salute del 7 marzo 2006 e successive modificazioni, ossia con il superamento con esito positivo di tutte le fasi formative previste dal corso, la predisposizione di un elaborato e la discussione dello stesso in sede di colloquio finale.